

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art.1 Stipulazione del contratto e oggetto della fornitura, addebiti in caso di rifiuto di presa in consegna e/o modifiche progettuali, modifiche al testo contrattuale, sostituzione della fornitura

1.1 Il presente contratto per adesione è destinato a regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali per la fornitura di materiale edile, in locazione e/o in vendita. Il contratto è concluso con la sottoscrizione, per accettazione, delle presenti condizioni generali con riferimento a quelle contenute nell'offerta commerciale allegata. In mancanza di sottoscrizione delle presenti condizioni generali da parte del cliente, il contratto si intende analogamente concluso, alle presenti condizioni, a seguito dell'evasione dell'ordine e/o della consegna e/o della messa a disposizione dei beni oggetto di fornitura, franco magazzino Doka Italia.

1.2 Nel caso in cui il cliente non si renda disponibile a prendere in consegna il materiale ordinato e/o dovesse comunicare diverse esigenze progettuali, Doka Italia addebiterà al medesimo i costi per la progettazione, la realizzazione ed il trasporto dei pezzi speciali, le spese di trasporto per l'approvvigionamento e restituzione al centro di distribuzione Doka dei materiali approntati per la fornitura, il servizio di ingegneria.

1.3 Ogni e qualsiasi eventuale integrazione, modifica, correzione al testo delle clausole contrattuali e commerciali deve essere previamente concordata per iscritto tra le parti - pena invalidità della pattuizione - e si intende, in ogni caso, regolata dalle presenti condizioni di fornitura.

1.4 Doka Italia si riserva la facoltà, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, di modificare unilateralmente la fornitura con sistemi performanti e migliorativi rispetto a quelli contenuti in offerta, in termini di resa, tempistiche di esecuzione e di sicurezza. Per effetto della sostituzione, il prezzo della fornitura viene adeguato con riferimento al listino Doka, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Consegna del materiale, costi per ritardato ritiro

2.1 I termini per la consegna dei beni oggetto del contratto sono meramente indicativi, mai da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., e decorrono dalla data della conoscenza di Doka Italia della sottoscrizione effettuata dal cliente delle presenti condizioni contrattuali. Il ritardo nella consegna non costituisce inadempimento di Doka Italia, il cliente pertanto non avrà diritto di risolvere il contratto ovvero di pretendere alcun risarcimento del danno, né di sospendere il pagamento degli importi concordati. Doka Italia si libera dall'obbligo di consegnare i beni, mettendoli a disposizione di un trasportatore, franco fabbrica. Le spese relative al trasporto e carico del materiale, eventualmente organizzato da Doka Italia, sono imputate al cliente e non si intendono mai comprese nel prezzo pattuito per la locazione e/o vendita del materiale.

2.2 Qualora il materiale, nonostante sia stato approntato per il cliente, non sia ritirato entro 15 giorni di calendario dalla messa a disposizione, Doka avrà la facoltà di addebitare i costi di deposito del materiale nella misura del 0,01% del valore a listino per ogni giorno decorrente dal 16° giorno e fino alla data dell'effettiva consegna al cantiere.

Art. 3 Locazione

3.1 **Oggetto, responsabilità e copertura assicurativa.** Doka Italia, nella sua qualità di locatore, si obbliga a far godere al cliente, nella sua qualità di locatario, che accetta, i beni di proprietà del locatore ed identificati nell'offerta commerciale - il cui contenuto si intende integralmente richiamato e pienamente conosciuto dal cliente - per il tempo ritenuto necessario dal locatario e dietro corrispettivo fissato nell'offerta - con acquisto da parte del locatario della detenzione e custodia dei beni, che pertanto entrano nell'ambito della sua disponibilità e sul quale ricadono tutti i rischi inerenti l'utilizzazione di esso, anche per eventuali danni arrecati al locatore e/o a terzi. In caso di locazione di accessori di apparecchi di sollevamento Doka marchiati CE, il locatario è tenuto a richiedere al locatore, con cadenza trimestrale, le necessarie verifiche circa lo stato ed il funzionamento del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. È onere del locatario stipulare idonea polizza assicurativa che copra contro il rischio di furto, incendio e/o danneggiamento del materiale già presente in cantiere, nonché contro eventuali danni che possano derivare al locatore, a dipendenti/collaboratori del locatario nonché a terzi per imprudenze, negligenze o imperizie nell'utilizzo del materiale. Ogni evento che impedisca al locatario la regolare restituzione dei beni comporterà, in capo al medesimo, l'obbligo di pagare un indennizzo pari al valore dei beni secondo i listini correnti del locatore, salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il canone di locazione residuo fino alla scadenza del contratto.

3.2 **Durata.** La durata della locazione è di minimo 1 mese. Per locazioni inferiori al mese verrà fatturato il mese intero. Il calcolo delle rate di locazione viene effettuato sulla base di 30 giorni per ogni mese dell'anno qualora, nel corso della locazione, non siano intervenute variazioni e/o movimentazioni di cantiere. In quest'ultimo caso, il calcolo delle rate di locazione verrà effettuato sulla base degli effettivi giorni di calendario di ciascun mese dell'anno. La locazione decorre dalla data della bolla di consegna e termina con la restituzione di tutto il materiale presso i magazzini Doka. In ogni caso, il locatario sarà tenuto a corrispondere i canoni di locazione e/o le indennità di protratto utilizzo del materiale concesso in locazione, sino alla data in cui non avrà restituito a Doka Italia tutto il relativo materiale, franco magazzino Doka Italia. Il mancato o parziale utilizzo da parte del locatario dei beni concessi in locazione, per qualsiasi causa o motivo, non darà diritto ad alcuna sospensione e/o riduzione del canone di locazione pattuito.

3.3 **Riconsegna del materiale, standard qualitativi Doka.** Al termine della locazione e qualora il locatario non preferisca esercitare l'opzione di acquisto del materiale, il locatario si impegnerà a riconsegnarlo presso i magazzini Doka, nelle medesime condizioni di utilizzo, nelle quali si trovava, nel momento in cui è stato consegnato e comunque adatto ad essere impiegato per altra locazione, come da standard qualitativi adottati da Doka Italia contenuti nel *Volume Criteri Qualità Doka* consegnato al locatario in occasione della fornitura e/o liberamente consultabile sul sito web di Doka Italia alla pagina:

www.doka.com/it/home/termsandconditions/AGB da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni. Eventuali richieste di verifica in contraddittorio da eseguirsi presso i magazzini Doka, ovvero presso il cantiere, previo in quest'ultimo caso il pagamento del corrispettivo per il servizio richiesto, dovranno pervenire a pena di decadenza, per iscritto al locatore 10 giorni lavorativi prima della data effettiva di reso del materiale (come da bolla di consegna) e saranno risolte con applicazione degli standard qualitativi Doka.

3.4 **Riconsegna del materiale, vizi o mancanze.** Nel caso in cui non si svolgesse l'accertamento preventivo in contraddittorio per il materiale oggetto di restituzione, come disciplinato all'art. 3.3, qualora il locatore accerti, entro 60 giorni dalla riconsegna, **danni e/o difetti riparabili dei beni concessi in locazione**, procederà alla riparazione degli stessi e darà comunicazione al locatario dei costi sostenuti (materiale di consumo e manodopera) che verranno addebitati decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. In caso di **materiale non riparabile e quindi da rottamare**, il locatore darà comunicazione per iscritto al locatario e trascorsi 10 giorni addebiterà al locatario i relativi costi, come da listino prezzi Doka vigente al momento dell'accertamento qualitativo - salvo sia diversamente pattuito nell'offerta commerciale allegata. Il locatore si riserva il diritto di tenere a disposizione del locatario il materiale oggetto di rottamazione entro un termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del locatore relativa all'accertamento dei danni dei beni concessi in locazione. Trascorso il periodo di tempo di cui sopra, il locatore avrà oltre alla facoltà di addebitare i costi, quella di liberarsi definitivamente del materiale, senza che il locatario possa fondatamente sollevare eccezioni e/o pretese di alcuna natura. La rottamazione del materiale avverrà attraverso un ciclo integralmente tracciato e documentabile su richiesta del locatario. In caso di **materiale mancante**, il locatore darà comunicazione per iscritto al locatario e trascorsi 10 giorni addebiterà al locatario i relativi costi, come da listino prezzi Doka vigente al momento dell'accertamento quantitativo - salvo sia diversamente pattuito nell'offerta commerciale allegata.

3.5 **Vizi e limitazioni di responsabilità.** Il locatore consegna i beni in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, anche se usati. Ai sensi dell'art. 1579 cod. civ. il locatario non potrà sollevare alcuna responsabilità del locatore per i vizi del bene locato, ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave. Nel caso in cui il locatario segnali per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, fax ovvero PEC, al locatore eventuali anomalie dei beni locati rispetto agli standard qualitativi adottati da Doka Italia, quest'ultimo si impegna a sostituire ovvero a ripristinare gli stessi. La garanzia si intende operante sino alla fase di primo utilizzo ed è subordinata alla condizione che i beni del locatore vengano impiegati con diligenza ed in conformità alle modalità tecniche prescritte dallo stesso. Il locatario non dovrà apportare alcuna modifica o riparazione sui beni concessi in locazione, salvo imminente e grave pericolo a cose o persone, pena l'esclusione della garanzia prevista. In nessun caso, il locatario potrà rifiutare il pagamento delle rate di locazione pattuite.

3.6 **Corrispettivo.** Il locatario si impegna a corrispondere, ogni fine mese in coincidenza con la data di scadenza della fattura, le rate di locazione a favore di Doka Italia, saldando le stesse presso la sede del locatore. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni commerciali.



Art. 4 Vendita

4.1 Oggetto, pezzi speciali, materiale assemblato Doka Italia nella sua qualità di venditore, si obbliga a vendere al cliente, nella sua qualità di acquirente, i beni identificati nell'offerta commerciale, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e pienamente conosciuto dal cliente.

4.2 In caso di vendita di pezzi speciali, cioè di prodotti lavorati appositamente per l'acquirente, quindi al di fuori di materiali standard, lo stesso è tenuto a corrispondere integralmente il prezzo a seguito della conferma d'ordine e a ritirare il prodotto entro i termini concordati. In caso di fornitura di materiale assemblato per conto del cliente ad opera di Doka Italia, cioè di casseforme speciali assemblate che prevedano sia materiali in locazione che in vendita, il cliente si impegna all'atto della riconsegna del materiale in locazione a consegnare lo stesso pulito e smontato, e a trattenere la parte di materiale in vendita. In mancanza, Doka Italia è sin d'ora autorizzata ad emettere fattura per i costi di disassemblaggio del cassero.

4.3 Corrispettivo, riserva di proprietà. L'acquirente si obbliga a corrispondere a Doka Italia, presso la sua sede, il prezzo del materiale edile acquistato, a ricevimento della fattura di vendita. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni commerciali. Nell'ipotesi in cui il saldo del materiale venduto e consegnato all'acquirente non avvenga alla consegna dello stesso in un'unica soluzione, ma mediante versamento rateale, la proprietà dei beni mobili, in capo all'acquirente si trasferirà ai sensi dell'art. 1523 codice civile, solamente, dopo che questi avrà saldato l'ultima rata del prezzo del materiale e Doka Italia avrà ricevuto l'intero importo dovuto. Gli ulteriori effetti reali relativi alla vendita, invece, vale a dire l'uso ed il godimento dei beni in capo all'acquirente, con ogni onere e responsabilità in capo a quest'ultimo, la sua responsabilità in caso di perimento o danneggiamento degli stessi, decorreranno dal momento della consegna dei beni. In caso di esercizio della riserva di proprietà da parte di Doka Italia ai sensi dell'art. 1526 codice civile, viene convenzionalmente pattuito che le rate già pagate e riscosse da Doka Italia restino acquisite dalla medesima a titolo di indennità ed il materiale venga prontamente restituito alla medesima. Diversamente, in caso di mancato pagamento di alcuna rata ovvero qualora l'importo pagato non superi la misura del 15% del prezzo contrattuale, sarà dovuto a Doka Italia un equo compenso nella misura pari ad 5% del prezzo contrattuale per ciascun mese di utilizzo del materiale da parte dell'acquirente sino a risoluzione del contratto, salvo in ogni caso risarcimento dei danni nel caso in cui il materiale oggetto di riserva di proprietà risulti danneggiato/mancante in sede di restituzione.

4.4 Vizi. In presenza di eventuali vizi di beni concessi in vendita che rendano inservibile gli stessi, l'acquirente si impegna a denunciare in forma scritta a mezzo raccomandata a/r, fax ovvero PEC, l'esistenza al venditore, entro 8 giorni dalla scoperta in un termine massimo di 12 mesi dalla consegna. In tal caso, il venditore si impegna a sostituire tali materiali ovvero a provvedere al loro ripristino. La garanzia è subordinata alla condizione che i beni del venditore vengano impiegati con diligenza ed in conformità alle modalità tecniche prescritte dallo stesso. L'acquirente non dovrà apportare alcuna modifica o riparazione sui beni concessi in vendita, salvo imminente e grave pericolo a cose o persone, pena l'esclusione della garanzia prevista. I residui mezzi difesa contrattuale potranno essere esperiti dall'acquirente soltanto dopo che sia stata fatta infruttuosamente valere la richiesta di sostituzione o di riparazione del bene. La garanzia decade nel caso in cui l'acquirente alieni i beni a terzi, pur avendo integralmente pagato il prezzo, ovvero non rispetti le condizioni di pagamento o non adempia alle obbligazioni previste nel presente contratto.

Art. 5 Variazione prezzi - Termini di pagamento - Clausola Risolutiva Espresa

5.1 I prezzi si intendono IVA esclusa e si riferiscono al listino dei prodotti Doka in vigore al momento della stipula del contratto di fornitura, salvo differenti pattuizioni. I prezzi della locazione e/o della vendita potranno essere variati, in qualsiasi momento, da Doka Italia, che darà al cliente preventiva comunicazione, in ragione della variazione dei prezzi delle materie prime, dei materiali grezzi e/o delle condizioni economiche nazionali ed internazionali per l'approvvigionamento dei materiali.

5.2 Nel caso di locazione, il mancato pagamento del locatario nei termini stabiliti dalle condizioni di locazione, pari a tre mensilità di canone anche non consecutive, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a mezzo della comunicazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tali casi il locatario dovrà, a proprie spese, ed entro 10 giorni dalla comunicazione, restituire il materiale presso i magazzini di Doka Italia, salvo in ogni caso la facoltà a favore della medesima di adire le competenti sedi giudiziarie per ottenere il risarcimento di tutti i danni e per proporre l'azione di rivendica del materiale ancora detenuto dal locatario. In tal caso, Doka Italia ha diritto di sospendere la fornitura. Nel caso di vendita, il mancato pagamento dell'acquirente nei termini stabiliti dalle condizioni di vendita di una somma complessivamente superiore all'ottava parte del prezzo, comporterà, in capo all'acquirente, la decadenza dal beneficio del termine ed il venditore potrà domandare il pagamento dell'intero prezzo residuo, con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a mezzo di comunicazione in tal senso.

5.3 Sia in caso di locazione che di vendita, Doka Italia avrà, analogamente, la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato a danni del cliente in ipotesi di accertata pendenza di procedimenti penali e/o pregiudizievoli a carico degli organi amministrativi, del titolare e/o della proprietà dell'azienda, intervenuta crisi d'impresa, stato di insolvenza, procedure esecutive e/o concorsuali, variazioni nella ragione sociale, nella costituzione o nella relativa capacità commerciale.

Art. 6 Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, Doka Italia potrà applicare al debitore gli interessi calcolati con riferimento al tasso calcolato ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 e succ. modd. e/o integrazioni, rilevato di volta in volta dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali, a far tempo dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento e sino al saldo.

Art. 7 Cessione del contratto e divieto di sublocazione

Il cliente non potrà in alcun modo cedere il presente contratto ed, in caso di locazione, non potrà sublocare o concedere in comodato i beni oggetto della locazione, senza espressa approvazione scritta del locatore. Nell'ipotesi di intervenuta cessione del contratto di locazione, sublocazione o comodato, il consenso del locatore alla cessione, alla sublocazione o al comodato non libererà il locatario stesso dalle obbligazioni e responsabilità assunte con il contratto di locazione sottoscritto.

Art. 8 Autonomia delle clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1419 codice civile, qualora una o più condizioni o parti di esse, riportate negli articoli delle presenti condizioni contrattuali dovessero risultare nulle, la nullità delle singole condizioni non importa la nullità dell'intero contratto e le clausole nulle vengono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 9 Legge sulla Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modd. e/o integrazioni, come modificato e integrato anche dal GDPR 679/2016, il cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto, il cui contenuto è liberamente consultabile sul sito web www.doka.it. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il cliente esprime il consenso affinché Doka Italia raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del rapporto contrattuale, autorizzandolo altresì a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per gli adempimenti di legge e/o derivanti dal rapporto in essere con il cliente.

Art. 10 Manuali d'uso e montaggio delle attrezzature- Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale

I beni mobili oggetto di locazione e/o vendita devono essere utilizzati dal cliente conformemente alle relative disposizioni contenute nelle informazioni prodotte consegnate in occasione della fornitura, su supporto elettronico ovvero consultabili e scaricabili sul sito web www.doka.it. Nessuna contestazione potrà essere sollevata dal cliente per motivi inerenti ad eventuali carenze di procedure tecniche specifiche per l'opera da realizzare non riportate nella documentazione, nonché nei casi di omessa e/o incompleta consegna di quest'ultima, salvo comunicazione per iscritto da inviare a Doka Italia raccomandata a/r, fax ovvero PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla consegna del materiale e comunque prima di utilizzare le attrezzature. Il cliente ha l'onere di compiere attività di manutenzione ordinaria sulle attrezzature fornite (pulizia del cassero, protezione dagli agenti atmosferici, etc.), pena l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a Doka Italia. Le attrezzature fornite da Doka Italia costituiscono opere provvisorie che non prevedono, per propria natura, il collaudo tecnico dei sistemi ma l'applicazione delle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, liberamente consultabili anche sul sito web www.doka.it, che il cliente è tenuto a conoscere ed applicare.



Art. 11 Applicazione della legge italiana - Foro Competente

Le presenti condizioni di fornitura sono regolate dalla legge italiana. In ordine a qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, derivante dalle presenti condizioni contrattuali e/o dalle condizioni previste negli allegati, anche nell'ipotesi di azionata procedura monitoria, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.



(luogo e data)

(timbro e firma del cliente per accettazione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, vengono specificamente approvate le seguenti clausole n. 1. 1 (stipulazione del contratto e oggetto della fornitura) 1.2 (addebiti per oneri di preparazione ordine e/o modifiche progettuali), 1.3 (modifiche al testo contrattuale), 1.4 (adeguamento della fornitura), 2.1 (consegna del materiale), 2.2 (addebiti per ritardato ritiro del materiale) 3.3 (riconsegna del materiale-standard qualitativi Doka), 3.4 (riconsegna del materiale - vizi e/o mancanze), 3.5 (vizi e limitazioni di responsabilità), 4.1 (vendita pezzi speciali e assemblati), 4.3 (riserva di proprietà), 5.2 (termini di pagamento, sospensione della fornitura e clausola risolutiva espressa), 5.3 (risoluzione del contratto per motivi riconducibili al cliente) 6 (ritardo nei pagamenti), 7 (cessione del contratto e divieto di sublocazione), 8 (autonomia delle clausole contrattuali), 10 (manuali d'uso e montaggio delle attrezzature-Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale), 11 (applicazione della legge italiana e Foro competente).



(luogo e data)

(timbro e firma del cliente per accettazione)



CLIENTE:
con sede legale in
C.F. / P.IVA: g
in persona del legale rappresentante p.t.
Rif. Offerta/Ordine n: del